

L'AFFERMAZIONE DEL COLLEGIO CARDINALIZIO TRA L'XI ED IL XIII SECOLO

Fecha de recepción: 23 de octubre de 2016 / Fecha de aceptación: 30 de octubre de 2016

Anna Sammassimo
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
anna.sammassimo@unicatt.it

Riassunto: La nascita del cardinalato romano in senso “*moderno*”, tra l’XI ed il XIII secolo, è parte fondamentale di un progetto ben più ampio di riforma della Chiesa. Portato avanti instancabilmente da ardenti campioni della fede cristiana, tale progetto riguarda l’affermazione del primato pontificio e della *plenitudo potestatis* del Vescovo di Roma nonché la stessa libertà della Chiesa e passa necessariamente dall’emancipazione dal potere imperiale dell’elezione pontificia. Nel momento in cui i cardinali diventano gli unici elettori del Papa acquisiscono anche una posizione ed un ruolo importantissimi che ne favoriscono la partecipazione, accanto all’eletto, al potere supremo nella Chiesa. Innocenzo III consacra definitivamente la partecipazione convocando i concistori tre volte a settimana.

Parole chiave: cardinali, collegio cardinalizio, concistori, elezione del Pontefice.

Abstract: Between the eleventh and the thirteenth century the cardinals become electors of the Pope and participate in the supreme power in the universal Church. They contribute significantly to the success of papal primacy and *plenitudo potestatis* of the Bishop of Rome as well as to the freedom of the Church. Innocent III convenes consistories three times a week and confirm the important role of the cardinals.

Keywords: cardinals, college of cardinals, consistories, election of the Pontiff.

INTRODUZIONE

Tra l'XI ed il XII secolo si colloca la nascita del cardinalato romano nel senso “*moderno*” dell'espressione. Si tratta di un fatto essenzialmente di rilievo istituzionale, ossia in funzione di un assetto nuovo del potere ecclesiastico¹, ma autorevole dottrina ha voluto considerarlo anche di rilevanza ecclesiologica².

Comunque sia, i canonisti del XIII secolo (e lo stesso Innocenzo III, come vedremo) non hanno dubbi sul fatto che i cardinali abbiano finito per costituire un collegio dotato di personalità giuridica, con una propria gerarchia, una cassa comune ed un'assemblea generale: chiamandoli “*senatori*” già i gregoriani esprimevano questa loro unità corporativa.

La presente relazione si propone di ripercorrere il complesso ed accidentato cammino compiuto dai cardinali romani³ in questi secoli per mostrarne l'evoluzione e la trasformazione in quello che, da allora in poi (almeno fino alla creazione del Sinodo dei Vescovi), sarà considerato il *Senatus Papae*.

¹ LE BRAS, G., «Institutions ecclésiastiques de la chrétienté médiévale», in FLICHE, A., MARTIN, V., *Histoire de l'Église depuis les origines jusqu'à nos jours*, vol. XII, Parigi 1964, p. 344; WOLTER, H., BECK, H. G., *Civitas Medievale: la scolastica, gli ordini mendicanti (12-14 sec.)*, Milano 1993, pp. 377 ss; SOBANSKI, R., «Il concilio ecumenico. Il sinodo dei vescovi. Il collegio cardinalizio», in AAVV, *Collegialità e primato*, Bologna 1993, pp. 69 ss.

² TIERNY, B., *Foundations of the Conciliar Theory: The Contributions of the medieval Canonists from Gratian to the Great Schism*, Cambridge 1955 (rist. Cambridge 1968), esp. pp. 149-153; ALBERIGO, G., «Le origini della dottrina sullo ius divinum del cardinalato (1053-1087)», in *Reformata Reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni. 1965*, I, Münster 1965, pp. 39-58; ID., «Il cardinalato in una decretale di Innocenzo III», in *Studi in onore di Alberto Pincherle*, Roma 1967, pp. 38 ss; ID., *Cardinalato e collegialità. Studi sull'ecclesiologia tra l'XI ed il XIV secolo*, Firenze 1969, p. 188; CONGAR, Y.M.J., «Notes sur le destin de l'idée de collegialité épiscopale en Occident au moyen-âge (VIIe-XVIe siècles)», in *La Collegialité épiscopale. Histoire et théologie (Unam Sanctam, 52)*, Paris 1965, pp. 98-129. Nello stesso volume si veda anche il contributo di MOELLER, CH., *La collegialité épiscopale selon quelques théologiens de la papauté*, pp. 183-221.

³ Sulle peculiarità del cardinalato romano rispetto ai cardinalati non romani cfr. FÜRST, C.G., «I cardinalati non romani», in AAVV, *Le istituzioni ecclesiastiche della «societas cristiana» dei secoli XI-XII. Papato, cardinalato ed episcopato*, Milano 1974, pp. 185 ss.

1. LA NASCITA DEL CARDINALATO IN SENSO MODERNO

Tra l'XI ed il XII secolo il cardinalato romano viene ad assolvere compiti insostituibili e di rilevanza eccezionale per il governo della Chiesa universale, dando vita ad un “*organismo collegiale*” ai cui componenti⁴ è progressivamente riconosciuto uno statuto giuridico ed un grado di giurisdizione di gran lunga superiore a quello attribuito ai vescovi⁵.

La trasformazione di tale istituto, almeno nel suo principio, è sicuramente dovuta alle idee riformatrici di un monaco di Cluny, Ildebrando di Soana, che ne promuove i passaggi fondamentali. Ordinato suddiacono da Leone IX, gli viene inizialmente affidata l'amministrazione della basilica di san Paolo ma sarà l'autentico rinnovatore della Chiesa per circa 40 anni, prima con la carica effettiva di “*ministro plenipotenziario*” di altri quattro pontefici (“*segretario di Stato*” secondo un'espressione più moderna) e poi con l'elezione al soglio pontificio con il nome di Gregorio VII.

Mosso dall'intento di sottrarre l'elezione papale all'interferenza laica tanto delle famiglie romane che dell'imperatore, Ildebrando ha l'intuizione di potenziare il ruolo di quei dignitari del clero romano che, distinti in tre ordini - vescovi, presbiteri e diaconi - assistono in diverso grado il vescovo di Roma nelle funzioni

⁴ Agli inizi tale processo riguarda esclusivamente i sette cardinali vescovi ed i cardinali presbiteri. Se è vero, infatti, che già dall'VIII secolo nei Sinodi romani si nota una qualche distinzione tra i *sette* vescovi delle diocesi suburbicarie e gli altri vescovi della provincia metropolitana, sarebbe eccessivo ricondurre ciò ad un ruolo o posizione preminente degli stessi. Così pure se già prima della Riforma i cardinali presbiteri venivano occasionalmente inviati dal Papa nelle missioni diplomatiche, essi non erano affatto, in quanto cardinali, diversi da qualunque altro inviato del Papa. Infine, neppure troppa rilevanza deve darsi al decreto di Giovanni VIII che attribuisce giurisdizione contenziosa e disciplinare ai cardinali presbiteri sul clero ed il popolo di Roma, trattandosi – ammesso anche che sia autentico – comunque di amministrazione locale; cfr. KUTTNER, S., «Cardinalis: the history of a canonical concept», in *Traditio* III (1945), pp. 172-173.

⁵ Cfr. ALBERIGO, G., *Cardinalato e collegialità tra l'XI ed il XIV secolo...*, cit., pp. 36 ss.; ID., «Regime sinodale e Chiesa romana tra l'XI e il XII secolo», in AAVV, *Le istituzioni ecclesiastiche della “societas christiana” dei secoli XI-XII. Papato, cardinalato ed episcopato*, Milano 1974, p. 230; PÁSZTOR, E., «San Pier Damiani, il cardinalato e la formazione della Curia Romana», in *Onus Apostolicae Sedis. Curia romana e cardinalato nei secoli XI-XV*, Roma 1999, pp. 29 ss.; ID., «Funzione politico-culturale di una struttura della Chiesa: il cardinalato», in *ibidem*, pp. 347 ss.; SAMMASSIMO, A., *Cardinalato e collegialità. Codificazione del XX secolo*, Milano 2012; ID., «De iure condendo: una lex propria per il collegio cardinalizio?», in *JUS* 2 (2013), pp. 285 ss.

essenzialmente liturgiche⁶. In altri termini egli intende conferire a quei cardinali, che sin dai primi secoli derivano la loro posizione di particolare prestigio all'interno della Chiesa romana dalle suddette privilegiate prerogative, un ruolo decisivo ed esclusivo nella partecipazione qualificata all'elezione del vescovo di Roma e nello stesso governo della Chiesa universale. Solo in tal modo ritiene di poter sottrarre il Pontefice e la Chiesa dall'influenza del potere temporale.

Ildebrando raggiunge il suo obiettivo in modo graduale a partire da quando, dopo la morte di Gregorio VI, raggiunge Brunone dei Conti di Egisheim-Dagsburg, il neo-designato (da Enrico III di Franconia) alla dignità pontificia, già nel viaggio verso Roma mettendolo in guardia dai misfatti della simonia ed esortandolo a farsi eleggere regolarmente dal clero e dal popolo di Roma.

È proprio dall'elezione al soglio pontificio dell'alsaziano Leone IX (1049-1054) che prende le mosse la trasformazione dei *cardinales* romani in un vero e proprio collegio⁷. Egli giungendo a Roma con una cerchia di compatrioti⁸ ed

⁶ Sulla nozione e sulle origini dell'istituto cardinalizio si permetta di rinviare all'approfondito studio di KUTTNER, S., *Cardinalis: the history of a canonical concept...*, cit., pp. 129 ss. ed alla ampia e ragionata bibliografia ivi riportata. Vedansi anche sull'argomento, *ex multis*, ANDRIEU, M., «L'origine du titre du Cardinal», in *Miscellanea Mercati*, vol. V, Città del Vaticano 1946, pp. 113 ss.; BELARDO, M., *De iuribus S.R.E. cardinalium in suis titulis*, Città del Vaticano 1939; BERTON, C., *Dictionnaire des cardinaux: contenant des notions générales sur le cardinalat*, Westmead 1857; CIPROTTI, P., «Cardinali», in *Enciclopedia del diritto*, Milano Giuffrè, VI (1960), pp. 300 ss.; COLELLA, P., «Cardinali», in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. VI, 1988; FELICIANI, G., «Cardinali», in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Torino II (1987), col. 502 ss.; FERRARIS, L., «Cardinales», in *Prompta bibliotheca canonica, juridica ecc.*, Genuae 1767, t. II; FORGET, J., «Cardinaux», in *Dictionnaire de théologie catholique* II/2, Parigi 1910, pp. 1717 ss.; FÜRST, C.G., *Cardinalis. Prolegomena zu einer Rechtsgeschichte des römischen Kardinalskollegiums*, München 1967; MOLIEN, A., «Cardinal», in *Dictionnaire de Droit canonique*, Paris XII (1937), col. 1310 ss.; MURATORI, L.A., «De Cardinalium institutione», in *Ant. Ital. M. E.*, Mediolani 1741, diss. LXI; OLIVERO, G., «Cardinali», in *Nuovissimo Digesto Italiano*, Torino II (1958), pp. 949 ss.; Id., «Collegio dei cardinali», in *Nuovissimo Digesto Italiano*, Torino, Appendice vol. II (1981), pp. 7 ss.; ORLANDIS, J., *Historia de las instituciones de la Iglesia católica*, Pamplona 2003; RAHNER, H., *Chiesa e struttura politica nel cristianesimo primitivo*, tr. It., Milano 1979; SCADUTO, F., «Sacro Collegio», in *Digesto Italiano*, Torino, XXI/1 (1927), pp. 79 ss.; SÄGMÜLLER, J., *Lehrbuch des Karholischen Kirchenrechts*, I, 4 ed., Freiburg i. Br. 1934, in particolare pp. 515-531.

⁷ Anche se, formalmente, la nascita del “*Sacro Collegio*” si colloca solo nel secolo successivo, sotto il pontificato di Pasquale II (1099-1118); cfr. LECLE, J. R., «Pars corporis papae... Le sacré collège dans l'ecclésiologie médiévale», in *L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au père Henri De Lubac*, II, *Du Moyen Age au siècle des lumières*, Paris 1964, pp. 183-198.

⁸ Si tratta dei prelati Helinard e Ugo, arcivescovi di Lione e di Besançon, l'arcidiacono Federico di Liegi (bibliotecario e poi Stefano IX), il primicerio di Toul Udone, l'abate Ugo Candido di

ordinando cardinali questi⁹ ed altri uomini tra i più eminenti del mondo ecclesiastico di allora¹⁰, compie un'operazione senza precedenti e determina un profondo rinnovamento della struttura istituzionale della Chiesa romana.

Per la prima volta, infatti, il cardinalato romano è svincolato dal clero dell'Urbe e dalle funzioni liturgiche cui era originariamente adibito. I nuovi cardinali sono ardenti campioni degli ideali evangelici, tutti liberi da legami politici e desiderosi di cooperare con il Pontefice alla riforma del clero e del papato. Essi provengono prevalentemente dalla Lotaringia, Paese d'origine del papa animato da un costante spirito di riforma oltre che da un accentuato pragmatismo, e, pur rimanendo lontani da Roma, hanno continui scambi con Leone IX e collaborano fedelmente con lui.

La presenza di questo gruppo di ecclesiastici così caratterizzato è fondamentale per gli sviluppi futuri del pontificato: essa spiega innanzitutto l'equilibrio che Leone IX riesce a mantenere fra la Chiesa della quale è a capo e l'Impero di cui fa parte ma soprattutto, per quel che ci interessa, pone in essere le basi di quello che sarà il “*collegio dei cardinali*”, una corporazione che sta dalla parte del Papa “*cielicamente*”, appoggiandolo ed aiutandolo nel governo delle *res Ecclesiae*.

Anche se il riferimento è ancora, occasionalmente, alle loro originarie funzioni nella basilica di Roma, i doveri liturgici dei cardinali sono ormai diventati secondari. Quando, ad esempio, durante la seconda metà dell'XI secolo sono creati cardinali gli abati di Montecassino, di Vendôme e di St. Victor a Marsiglia, è ovvio che questi prelati che risiedono lontano da Roma non saranno mai in grado di

Remiremont, i monaci Ildebrando di Soana (che lo raggiunge già nel viaggio verso Roma) e Umberto di Moyenmoutier (suo compagno di viaggio e spesso ambasciatore).

⁹ La serie della creazione di cardinali “*non romani*” si apre nel 1057 con Fredericus Lotharingus, abate di Montecassino; cfr. ALBERIGO, G., *Cardinalato e collegialità. Studi sull'ecclesiologia tra l'XI ed il XIV secolo...*, cit., p. 16.

¹⁰ Si pensi anche, ad esempio, al Pier Damiani, priore di Fonte Avellana presso Gubbio.

adempiere alle settimanali funzioni liturgiche¹¹. Allo stesso modo i *tituli* dei cardinali perdono il loro antico significato di parrocchie della città; le funzioni liturgiche non sono più assolate dai cardinali ma da arcipreti come ogni altra parrocchia dell'Orbe; uno statuto di Alessandro II (1061-1073) riserva ai cardinali presbiteri una giurisdizione quasi-episcopale nei loro titoli.

Un secondo importante traguardo in vista della definizione del *coetus* dei cardinali si ha quando Niccolò II, influenzato dallo stesso Ildebrando e dalle visioni di uno dei più intransigenti assertori del primato romano, il cardinale Umberto da Silvacandida, procede alla riforma strutturale del sistema e, con il decreto *In nomine Domini* del 1059, concede ai (soli) cardinali vescovi¹² il privilegio di eleggere il pontefice¹³.

Si tratta di un momento fondamentale nel processo di emancipazione del papato dall'autorità civile che costituisce pure l'architrave della stessa strutturazione del *coetus* dei cardinali come centro unitario di potere, a prescindere dalle distinzioni interne. Infatti, se originariamente il suddetto privilegio elettorale è effettivamente riservato ai soli cardinali vescovi, già intorno al 1080 circola una redazione variata del decreto di Niccolò II¹⁴ che non fa alcuna differenza tra i tre diversi ordini cardinalizi, mostrando, invece, un assetto unitario del collegio e prevalente sulle sue articolazioni interne¹⁵. Nel 1179, poi, con il III Concilio Lateranense, il suddetto privilegio elettorale sarà espressamente esteso a tutti e tre gli ordini: con questa misura scompare l'ultima differenza giuridica tra i

¹¹ Per maggiori informazioni sull'argomento si rinvia a KUTTNER, S., *Cardinalis: the history of a canonical concept...*, cit. p. 175

¹² Dagli scritti pierdamianei anteriori a tale data si ricava una linea di sviluppo della graduale penetrazione dei sette vescovi suburbicari nella vita interna della Chiesa romana sicché tale atto costituisce una prima precisazione in senso giuridico della posizione nella Chiesa di tali soli cardinali; cfr. MOLIEN, A., «Conclave», in *DDC* 13 (1942), col. 1321; CIPROTTI, P., «Conclave», in *Enc. del Dir.* VIII (1961), pp. 430-431; PETRONCELLI, M., «Pontefice», in *Nss. Dig. It.* XIII (1966), p. 274.

¹³ Al proposito, per un approfondimento, vedasi FLICHE, A., *La Réforme grégorienne*, I, Louvain-Paris 1924, pp. 314-322.

¹⁴ Anselmo di Lucca, *Coll. can.* 6, 12-3; Deusdedit, *Coll. can.* 1, 168-9.

¹⁵ KUTTNER, S., *Cardinalis: the history of a canonical concept...* cit. p. 174.

componenti del sacro collegio che ottiene il riconoscimento da parte dell'episcopato mondiale e diventa a pieno titolo il *Sénat de l'Église*¹⁶.

Il terzo e determinante aspetto dell'affermazione del cardinalato romano in senso moderno si ha con la partecipazione sempre più consistente di questi dignitari alle responsabilità di governo non più, né principalmente, della Chiesa che vive a Roma, ma della Chiesa universale, per lo meno occidentale essendo ormai intervenuta la rottura di comunione con Roma¹⁷. La ricordata progressiva prevalenza, nell'elezione del pontefice, del gruppo nel suo insieme sui gruppi o, meglio, sugli *ordines* originari, per cui *episcopi cardinales*, *presbyteri cardinales*, *diaconi cardinales* sono semplicemente dei *cardinales* (non sono più gli *ordines* che unendosi formano il collegio, ma è il collegio che si articola in *ordines*) fa sì che già nella seconda metà dell'XI secolo la differenziazione tra cardinali vescovi e cardinali presbiteri scompare anche nella cooperazione al governo della Chiesa universale: infatti, sia gli uni che gli altri sottoscrivono gli atti del Pontefice e svolgono la suprema funzione giudiziaria¹⁸. Negli ultimi anni dell'XI secolo, quando ormai il cardinalato non è più legato alle funzioni nella Chiesa di Roma¹⁹, vengono definitivamente assunti nel collegio anche i diaconi della Chiesa Romana che, con Urbano II (1088-99), cominciano a firmare i documenti pontifici.

¹⁶ Nel frattempo lo scisma di Clemente III (1080-1100) mostra in tutta la sua evidenza quale peso abbiano raggiunto i cardinali nella determinazione degli equilibri al vertice della Chiesa di Roma. L'antipapa, infatti, sapendo di poter contare su gran parte di questi dignitari, cerca di consolidare la loro "posizione costituzionale" promuovendo ulteriormente ed indirettamente il loro sviluppo; al proposito, per un approfondimento, vedasi FLICHE, A., *La Réforme grégorienne...*, cit., pp. 314-322. La posizione di Pier Damiani sul cardinalato è stata ampiamente esplorata da FOIS, M., «I compiti e le prerogative dei cardinali vescovi secondo Pier Damiani nel quadro della sua ecclesiologia primaziale», in *Arch. Hist. Pont.* 10 (1972), pp. 25-105; ID., «Papa e Cardinali nel secolo XI. Una questione di metodo ed una replica», in *Arch. Hist. Pont.* 14 (1976), pp. 383-416.

¹⁷ Cfr. LEFEBVRE, C., «Les origines et le rôle du Cardinalat au Moyen Âge», in *Apollinaris* XLI (1968), pp. 59 ss.; ID., «La hiérarchie, la paupeté, les auxiliaires immédiats du pape», in *Histoire du droit et des institutions de l'église en occident*, vol. XVI, Paris 1981, pp. 547 ss.

¹⁸ Per una più accurata scansione della tempistica del processo di omogeneizzazione dei tre ordini nel collegio cardinalizio cfr. KUTTNER, S., *Cardinalis: the history of a canonical concept...*, cit. p. 174.

¹⁹ Cfr., MARTIN, V., *Les cardinaux et la curie...*, cit. p. 15; MOLIEN, A., *Cardinal...*, cit. col. 1312.

Sebbene nessuna costituzione definisca il ruolo del collegio cardinalizio, la consuetudine e la prassi ne fanno, *sede plena*, una sorta di *Conseil d'Etat* e, *sede vacante*, il gestore interinale della Santa Sede²⁰. Il Sacro Collegio²¹ assurge al ruolo di *Consiglio permanente*, a differenza del concilio ecumenico che è una assemblea convocata al bisogno: e questo fa sì non solo che, a partire dal XII secolo, mentre i Concili romani si celebrano raramente, il collegio dei cardinali «*stabile atque permanens a Romanis Pontificibus in regenda Ecclesia universali magis magisque in partem sollicitudinis vocaretur*»²², ma anche che il concistoro prenda il posto dei Sinodi Romani e diventi il Senato del Papa²³.

Non solo i grandi problemi della cristianità, ma tutte le questioni che giungono a Roma sono quotidianamente trattate dai cardinali, personalmente o collegialmente. Ogni modifica alla struttura delle diocesi è sottoposta al concistoro: creazione e soppressione, unione e delimitazione, trasferimento di sede cattedrale, elevazione a rango di metropoli. Sempre in concistoro sono trattate tutte le *causae maiores* come pure tutte le decisioni politiche di una qualche importanza: i conflitti con l'Impero, le relazioni diplomatiche con i regni, la decisione di intraprendere le crociate tengono costantemente occupato il collegio cardinalizio. Se Alessandro III scomunica Federico Barbarossa *de communi fratrum consilio atque voluntate*, il *Registrum super negotio Romani Imperii* attesta la partecipazione del collegio cardinalizio alle decisioni del papato sin dall'inizio della contesa con l'Impero²⁴.

²⁰ Cfr. LE BRAS, G., *Institutions ecclésiastiques de la chrétienté médiévale ...*, cit. p. 345; MOLLAT, G., «Le Sacré Collège de Clément V à Eugène IV», in *Revue d'histoire ecclésiastique* 1951, pp. 22-112 e 1952, pp. 566-594.

²¹ «*C'est depuis le XII siècle qu'apparaît le qualificatif de Sacré Collège et il reste admis comme indiquant la plus haute instance de l'Église après le souverain pontificat*»; cfr. LEFEBVRE, C., *Les origines et le rôle du Cardinalat au Moyen Âge*, op. cit., p. 63.

²² Cfr. WERNZ, F. X., *Jus Decretalium ad usum praelectionum in scholis textus canonici sive iuris decretalium*, t. II p. II, 3 ed., Prati 1915, pp. 360 ss.

²³ Cfr. OLIVI, L., *Concistoro*, op. cit., in particolare pp. 280-282.

²⁴ Cfr. SUTTERLIN, B., *Die Politik Kaiser Friedrichs II und die röm. Kardinale in den J. 1239-1250*, Heidelberg 1929. Per il XIV sec cfr. in particolare HOFMANN, *Kardinalat und Kuriale Politik in der ersten Hälfte des 14. Jahrh.*, Diss. Leipzig, 1935.

2. LA QUESTIONE DOTTRINALE

Con tutti questi sviluppi il significato originario del termine *cardinale* giace ormai definitivamente nell'oblio: il nome esprime ora la collaborazione di tali dignitari al primato di Pietro.

Se il concetto di *cardo* è stato fino ad ora riferito ad ogni cattedrale per indicare la sua funzione di “perno” della e nella diocesi, Leone IX nel 1054 riprende la metafora di Pseudo-Isidoro della sede apostolica come *caput et cardo* della Chiesa universale²⁵. Scrive infatti al Patriarca di Costantinopoli: “... *Et sicut cardo immobilis permanens ducit et reducit ostium, sic Petrus et sui successores liberum de omni ecclesia habent iudicium...; unde clerici eius cardinales dicuntur, cardini utique illi quo cetera moventur vicini adhaerentes*”²⁶.

Ancora più enfasi troviamo nella spiegazione che Deusdedit offre nella sua *Collectio canonum* del 1087: i cardinali sono i cardini che guidano il popolo di Dio²⁷. Nello stesso periodo l'anonimo autore della *Descriptio sanctuarii Lateranensis ecclesiae* riporta che i cardinali vescovi e presbiteri hanno la *potestas* di giudicare i vescovi di tutto l'Impero²⁸.

²⁵ “... *Haec vero apostolica sedes cardo et caput ut factum est a domino et non ab alio constituta, et sicut cardine hostium regitur, sic huius sanctae sedis auctoritate omnes ecclesiae Domino disponente reguntur*”; cfr. Hinschius, *Decretales Pseudo-Isidorianae et capitula Angilrammi*, Leipzig 1863, p. 84.

²⁶ Cfr. JL 4302 c. 32.

²⁷ “... *Vnde deriuatiue sacerdote set leuite summi pontificis cardinales dicuntur eo, quod ipsi quasi forma facti gregi sacris predicationibus et preclaris operibus populum Dei regant atque adregant atque ad regni celestis auditum moueant et inuident. Sicut a basi bus, que sunt fulture columnarum a fundamento surgentes, basilei idest reges dicuntur, quia populum regunt: ita et cardinales deriuatiue dicuntur a cardini bus ianue, qui tam regunt et movent, quod plebem Dei, ut superius diximus, doctrinis sanctis ad amorem Dei moueant...*”; Deusdedit 2, 160.

²⁸ MS Vatic. Reg. 712, fol. 87v: “... *praedicti VII episcopi debent assistere cum XXVIII cardinali bus totidem ecclesiis infra muros urbis Romae praesidentibus, qui potestatem obtinent iudicium faciendi super omnes episcopos totius Romani imperii in omnibus conciliis vel synodis quibuscumque accersiti vel praesentes fuerint*”; cfr. KLEWITZ, *Entstehung* 123 n. 1. Qualche tempo dopo nelle lettere ai Cardinali San Bernardo suole dare il titolo di “Eccellenza” (Ep. 300 e 311) e talvolta anche di “Santità” (Ep. 306). Egli ritiene che i Cardinali siano gli occhi di Roma, come il Pontefice ne è il capo: senza lo splendore di quegli occhi, Roma brancola nelle tenebre: “*Quid ergo nunc Roma, nisi sine capite truncum, corpus sine oculis, frons effossa, facies tenebrosa?*” (Lett. 243 “ad Romanos”). Ed ancora afferma che essi sono i consiglieri del Papa: loro l'hanno eletto, siano quindi i suoi collaboratori: “*Assistite et collaborate illi in opere, ad quod assumptus est per vos a*

In questi secoli così turbolenti i cardinali sono diventati gli *spirituales ecclesiae universalis senatores*, come per primo li chiama Pier Damiani, forse sotto l'influenza della Donazione di Costantino²⁹.

Parallelamente al complesso sviluppo istituzionale del cardinalato, vi è, infatti, anche un'evoluzione dottrinale di estremo interesse, che consente di cogliere meglio il passaggio dai “*cardinali romani*” al “*collegio cardinalizio*”. È opportuno, infatti, non trascurare di sottolineare gli atteggiamenti ideologici di quel gruppo dirigente la riforma gregoriana, arrivato a Roma già con Leone IX, che, caratterizzato da una forte tensione dottrinale e morale, soprattutto in campo ecclesiologico, cerca di operare secondo la massima coerenza possibile, trovando in ciò la forza per sottrarsi ad uno *status quo* altamente vischioso e per imporre una riforma che troppi non vogliono³⁰.

In tale contesto, il cardinalato è – o forse, meglio, deve essere – ben altro che un ufficio curiale: la condizione di collaborazione e soprattutto di comunione tra cardinali e papa, che ordinariamente trova espressione, ad esempio, nella sottoscrizione congiunta degli atti di governo, deve significare, quanto meno, che il collegio è un organo “*costituzionale*” (come noi oggi lo intenderemmo) della Chiesa universale. Di qui lo sforzo di fornire una robusta base dottrinale a quest'organo, che lo saldi alla tradizione e ne giustifichi le prerogative acquisite dalla prassi, e di vedere nell'*Ecclesia Romana*, costituita appunto dal papa e dal collegio cardinalizio sul modello che aveva caratterizzato il governo della Chiesa locale nel primo millennio, il supremo organo “*collegiale*” del governo universale della Chiesa³¹.

Domino. Quaecumque sunt vera, quaecumque pudica, quaecumque justa, quaecumque sancta, quaecumque amabilia, quaecumque bonae famae: haec ei suggerite, haec suadete, haec agite, et Deus pacis erit vobiscum” (ib.). Infatti si rivolge a Papa Eugenio parlando dei Cardinali come di “*collaboratores et coadjutores tuos*” (cfr. Epist. 150).

29 Cfr. *Contra philargyriam* c. 7 nonché ep. 1, 20.

30 Cfr. ALBERIGO, G., *Cardinalato e collegialità. Studi sull'ecclesiologia tra l'XI ed il XIV secolo...*, cit. p. 17.

³¹ Ibidem.

Si badi, però, che l'XI ed il XII secolo non conoscono i concetti, come oggi noi li intendiamo, di “collegio” o di collegialità episcopale. Sembra pertanto più appropriato parlare, con riferimento al governo della Chiesa di Roma, di regime sinodale, intendendo con tale espressione l'assetto che nei secoli del primo millennio caratterizza abitualmente le chiese cristiane sia a livello di singole comunità locali che, soprattutto, a livello di grandi unità geografiche, in cui le riunioni dei vescovi per trattare dei problemi ecclesiali non hanno ricorrenza sporadica o eccezionale, ma invece sono una struttura abituale³².

3. INNOCENZO III E LA *PER VENERABILEM*

In questa temperie culturale e storica viene eletto al soglio pontificio Innocenzo III, dottissimo nelle materie teologiche apprese a Parigi ed in quelle giuridiche studiate alla scuola di Bologna, il quale è il primo ad istituzionalizzare i concistori prevedendo che essi abbiano luogo tre volte a settimana³³. Sono numerosissimi quelli convocati durante il suo pontificato.

Ciò può ben spiegare perché, nel 1201, rivolgendosi al clero di Ravenna, motiva il rifiuto di consentire la designazione di un cardinale romano ad arcivescovo della città per il fatto che questi, come tale, è di maggior utilità a Roma, non tanto per la Chiesa romana quanto per quella universale³⁴. È

³² Al riguardo cfr. ALBERIGO, G., *Regime sinodale e Chiesa romana tra l'XI e il XII secolo...*, cit. pp. 229 ss.; SAMMASSIMO, A., *De iure condendo: una lex propria per il collegio cardinalizio?...*, cit., pp. 287 ss. Per un'analisi più approfondita del “regime sinodale” vedasi MIELE, M., *Dalla sinodalità alla collegialità nella codificazione latina*, Padova, 2004.

³³ OLIVI, L., *Concistoro...*, cit., p. 280.

³⁴ Scriveva al riguardo il pontefice: «*Consideravimus vero, quod eiusdem cardinalis praesentia utilior sit non solum Romanae, sed etiam ecclesiae generali, [tarn] apud apostolicam sedem, quam ecclesiam Ravennatem, et quod maioris meriti sit in huiusmodi necessitatis articulo praeire in sanctae terrae sub-sidium exercitui Iesu Christi, quam suscipere pondus pastoralis officii. Unde non immerito praefereutes speciali utilitati communem et minori maiorem, praedictum cardinalem postulationi vestrae non duximus concedendum*»; cfr. Potthast 1546; questo testo è poi passato nel Corpus iuris canonici: c. 3 X I 5 (Friedberg 2,44); cfr. TIERNEY, B., *Foundations of the Conciliar Theory. The contribution of the Medieval Canonists from Gratian to the Great Schism...*, cit. p. 95. È interessante notare che in questa medesima lettera si fa riferimento ai cardinali come «*membra capitis*». Allo stesso argomento è fatto cenno nella successiva lettera all'arcivescovo di Ravenna, ma in termini più generici: «*cassata... electione dilecti filii nostri S. tituli Sanctae Praxedis presbyteri*

l'occasione, per il pontefice, a pochi mesi dall'elezione, di mettere subito a fuoco il proprio pensiero sulla maggiore importanza dei cardinali romani rispetto a vescovi ed arcivescovi delle varie parti della cristianità. Lo fa, con chiarezza e fermezza, in un testo di ordinaria amministrazione e privo di esplicite intenzioni dottrinali, come a voler sottolineare che la speciale condizione dei cardinali rispetto al pontefice romano ed alla stessa Chiesa in generale è ormai opinione comunemente condivisa.

Tale atteggiamento, d'altronde, prelude ad una presa di posizione ben più impegnativa da parte dello stesso Innocenzo a favore del cardinalato. Alla fine del 1202, infatti, in risposta ad una supplica, nella famosa decretale *Per venerabilem*, afferma chiaramente che la “*Sede apostolica*”, cui tutti i fedeli devono ricorrere per la risoluzione dei “*casi difficili*” ed alle cui sentenze devono attenersi sotto pena di scomunica, è formata dal papa assistito dai cardinali, suoi “*fratres*”, “*coadiutores*”, nonché “*sacerdotes levitici*”³⁵. Per giustificare e dare fondamento dottrinale a tale dichiarazione egli riconosce nei cardinali i successori degli anziani che Mosè ha preso come consiglieri³⁶, riprendendo un passo del Deuteronomio e facendo dunque risalire l'istituzione del cardinalato direttamente all'Antico Testamento.

cardinalis, quia eum magis ecclesiae Romanae quam ecclesiae Ravennatensi» (Ep. V, 6 = PL 214, 955). Poco dopo appunto questo Soffrido, cardinale di S. Prassede, fu effettivamente fatto legato per la crociata (Ep. V, 17 = PL 214, 979-980). Qualche tempo dopo Innocenzo III respinge una designazione, avvenuta in circostanze analoghe, di un altro cardinale romano ad arcivescovo di Amalfi, adducendo come ragione principale «*quia nolebamus eodem cardinale, utpote tam magno membro ecclesiae Romanae carere...*» (Ep. V, 106 = PL 214, 1104).

³⁵ Per un'analisi puntuale della decretale si veda il saggio di ALBERIGO, G., *Il cardinalato in una decretale di Innocenzo III...*, cit. pp. 38 ss.

³⁶ Il testo si esprime in questi termini: «*quia sicut in Deuteronomio [17, 8-12] continetur: 'Si difficile et ambiguum apud te iudicium esse perspexeris, inter sanguinem et sanguinem, causarum et causam, lepram et non lepram, et iudicium inter portas tuas verba videris variati, surge et adscende ad locum, quem elegerit Dominus Deus tuus, venies ad sacerdotes Levitici generis, et ad iudicem, qui fuerit illo tempore, quaeresque ad eis, qui indicabunt tibi iudicii veritatem, et facies quaecumque dixerint qui praesunt loco, quem elegerit Dominus, sequerisque eorum sententiam nec declinabis ad dexteram vel ad sinistram. Qui autem superbierit, nolens obedire sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo, decreto iudicis morietur, et auferes malum de Israel.' Sane quum Deuteronomium lex secunda interpretetur, ex vi vocabuli comprobatur [in hoc], ut quod ibi decernitur in novo testamento debeat observari. Locus enim, quem elegit Dominus, apostolica sedes esse cognoscitur sic, quod eam Dominus in se ipso [e] lapide angulari [Eph. 2,20] fundavit. Quum enim Petrus urbem fugiens exivisset, volens eum Dominus ad locum, quem elegerat, revocare, interrogatus ab eo: 'Domine, qua vadis?' respondit: 'Veniam Romam iterum crucifigi', quod intelligens pro se dictum, ad locum ipsum protinus est reversus. Sunt autem sacerdotes Levitici*

Al riguardo il papa precisa che le leggi antiche – e così anche l'ammonizione a rimettersi al giudizio dei sacerdoti leviti e del giudice *pro tempore* – sono ancora in vigore ma vanno interpretate alla luce del Nuovo Testamento. Questa la sua esegesi: (i) il «*locus, quem elegerit Dominus Deus*» è la sede apostolica: infatti, il Signore stesso ha voluto vincolare Pietro a Roma (e Innocenzo lo ricorda con la leggenda del *Quo vadis?*); (ii) i «*sacerdotes levitici generis*» sono i fratelli del successore di Pietro, «*qui nobis iure levitico in executione sacerdotalis officii coadiutores existunt*»; sopra di loro è posto, «*sacerdos sive iudex*», il successore di Pietro (a proposito del quale è richiamato il passo classico di Matteo 16,19 relativo al potere delle chiavi)³⁷.

I sacerdoti levitici sarebbero dunque, secondo Innocenzo III, presenti anche nella struttura ecclesiale del nuovo patto a determinare la fisionomia fondamentale della suprema autorità della Chiesa. Si tratterebbe di coloro che in forza del diritto levitico coadiuvano il papa «*in executione sacerdotalis officii*». Per sé, secondo la tradizione, sarebbero i vescovi i «*fratelli*» del pontefice romano, ma è molto chiaro che a cavallo tra il XII e il XIII secolo non sono più essi i «*coadiutores in executione sacerdotalis officii*» del papa. Questa funzione, allora in atto e oggetto del massimo riguardo, sino al punto da essere fatta risalire al volere di Dio

*generis fratres nostri, qui nobis iure Levitico in executione sacerdotalis officii coadiutores existunt. Is vero super eos sacerdos sive iudex existit, cui Dominus inquit in Petto 'Quodcunque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis, et quodcunque solveris super terram erit solutum et in coelis' [Mt. 16,19]. Eius vicarius, qui est sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech [Heb. 7,17] constitutus a Deo iudex vivorum et mortuorum [Act. 10,42]»; cfr. Ep. V, 128 (= PL 214, 1132-1133); il testo è passato poi nel *Corpus iuris canonici*: c. 13 X IV 17 (Friedberg 2, 716). Al proposito cfr. ALBERIGO, G., *Il cardinalato in una decretale di Innocenzo III...*, cit., p. 43. La decretale innocenziana è stata anche sistematicamente invocata sia dai canonisti e teologi antichi che dagli storici moderni come uno dei testi decisivi per fissare il pensiero del papa sui rapporti tra Chiesa e Stato; al riguardo cfr., in particolare, MACCARRONE, M., *Chiesa e Stato nella dottrina di Papa Innocenzo III* (Lateranum VI, 3-4), Roma 1940, che dedica varie pagine attente e precise all'inquadramento storico e al commento del testo; ma anche TIERNEY, B., «*Tria quippe distinguit iudicia...*». A note on Innocent III's Decretal Per Venerabilem», in *Speculum* 37 (1962), pp. 48-59, e, successivamente, WATT, J. A., *The Theory of papal Monarchy in the thirteenth Century. The contribution of the Canonists*, London 1965.*

³⁷ Alberigo ritiene che questo testo contenga un'enunciazione dottrinale a proposito della struttura del potere supremo della Chiesa, che non sarebbe l'oggetto primario del documento, ma vi giocherebbe comunque un ruolo non trascurabile; cfr. ALBERIGO, G., *Il cardinalato in una decretale di Innocenzo III...*, cit., p. 44.

manifestato nell'Antico Testamento, è esercitata appunto dai cardinali in modo sempre più esclusivo e geloso. Sembra difficile, allora, non riconoscere in tali *coadiutores* questi dignitari, gli stessi che Innocenzo già in altre occasioni ha indicato come «*membra capitis*», «*magna membra ecclesiae romanae*» e ai quali ha affidato i processi informativi relativi alle elezioni episcopali³⁸, costituendoli in una posizione nettamente superiore a quella dei vescovi stessi.

Quanto alla connessione dottrinale tra l'Antico Testamento e l'istituto del cardinalato romano, già nella seconda metà dell'XI secolo era iniziata l'operazione di identificazione delle fonti scritturistiche del cardinalato proprio in connessione con quella rapida evoluzione verso una fisionomia e funzioni del tutto nuove rispetto a quelle avute a Roma negli ultimi secoli del primo millennio cristiano, di cui abbiamo già parlato. Nel medesimo ambiente, quello dei promotori della riforma della Chiesa o «*gregoriani*», sarebbe maturata anche la nuova impostazione dottrinale³⁹.

È sicuramente verosimile che gli estensori della *Per Venerabilem* conoscano bene le occasioni nelle quali, nei due secoli precedenti, si è indicato nell'Antico Testamento il modello del cardinalato. Soprattutto si può credere che essi abbiano presente una linea dottrinale sufficientemente costante ed accreditata che usava abitualmente rifarsi alla Bibbia per identificare l'origine del cardinalato e per qualificarne i rapporti col papa e con la Chiesa universale.

Sembra altrettanto plausibile ritenere che il passo dottrinale della decretale di Innocenzo III relativo alla configurazione della suprema autorità nella Chiesa e al cardinalato si ispiri ad una dottrina comune in quel momento nella Chiesa d'occidente.

³⁸ Ep. II, 111 dell'11.VII.1199 al Vescovo neo-eletto di Piacenza (= PL 214, 665-666); Potthast 777.

³⁹ Il riferimento sarebbe in particolare ad una serie di scritti di Umberto da Silvacandida e soprattutto di Pier Damiani e di Deusdedit. Se il santo monaco di Fonte Avellana applica ripetutamente ai cardinali-vescovi alcuni passi del profeta Zaccaria (3,9 e 4,2) e dell'Apocalisse (1,20), Deusdedit scrive che «*sacerdotes et levitae summi pontificis cardinales dicuntur*»; cfr. ALBERIGO, G., *Le origini della dottrina sullo ius divinum del cardinalato (1053-1087)*..., cit. soprattutto pp. 50-54.

D'altro canto, però, la *Per Venerabilem* non si limita ad una semplice ripetizione, per quanto autorevole, di una dottrina nota, ma, piuttosto, in coerenza con essa sembra darne una formulazione più completa ed organica, almeno per quanto riguarda il cardinalato. Infatti non solo tratta dei cardinali come dei «*sacerdotes levitici generis fratres nostri*» ma aggiunge a questa una proposizione di notevole peso, fissando che essi «*nobis iure levitico in executione sacerdotalis officii coadiutores existunt*».

È, inoltre, interessante notare come l'accento cada sulla funzione dei cardinali piuttosto che sulla loro esistenza considerata per sé. Questa impostazione è ad un tempo effetto e causa di un'emergenza dei problemi relativi alla cosiddetta giurisdizione, piuttosto che quelli propri della realtà sacramentale.

Si aggiunga che i cardinali sono indicati come sacerdoti levitici ed allo stesso tempo come «*fratres nostri*»: è rispetto al successore di Pietro che i cardinali esercitano la loro funzione di co-governo della Chiesa universale. Il rapporto di concorso col papa è ribadito nella frase che richiama la superiorità del successore di Pietro sui cardinali stessi⁴⁰ e precisato quanto all'ambito dell'«*executio sacerdotalis officii*». A prima vista questa formulazione potrebbe far pensare ad una limitazione alle funzioni liturgiche, oggetto proprio della assistenza dei cardinali al vescovo di Roma fino agli ultimi secoli del primo millennio cristiano. In realtà non solo sappiamo che tale forma è storicamente superata da almeno due secoli, ma sembra anche evidente che un'interpretazione restrittiva in tal senso renderebbe incomprensibile tutta la decretale, deliberatamente dedicata ad un problema di governo.

Un chiarimento decisivo potrebbe essere ricavato dal contesto stesso della *Per Venerabilem*. Se, infatti, il brano del Deuteronomio qui citato accosta sullo

⁴⁰ Ed è confortata con una serie di tre citazioni bibliche ma né l'estensore né i successivi commentatori sottolineano – e forse neppure ritengono – che le varie proposizioni sono tra di loro contraddittorie, dal momento che una afferma la derivazione del cardinalato dalla volontà divina, un'altra stabilisce uno stretto e abituale concorso dei cardinali col papa nel governo della Chiesa e una terza richiama la soggezione dei cardinali rispetto al papa; cfr. ALBERIGO, G., *Il cardinalato in una decretale di Innocenzo III...*, cit., p. 51.

stesso piano i *sacerdotes* e lo *iudex* e indicava che entrambi esercitano funzioni di governo (*iudicare* e *praesesse*), la successiva esegesi innocenziana rinforza l'equivalenza tra sacerdozio e governo attraverso la formale equiparazione «*sacerdos sive iudex*». Sembra dunque possibile concludere che l'ambito in cui si esercita il concorso dei cardinali col papa riguardi globalmente tutto l'arco delle funzioni ecclesiastiche, d'altronde in coerenza con l'accezione molto lata che in questo secolo viene data correntemente ai lemmi *sacerdos* e *sacerdotalis*.

4. LA GLOSSA DELL'OSTIENSE

Una delle glosse più autorevoli della *Per Venerabilem* è, già nel XIII secolo, quella dell'Ostiense, al secolo Enrico da Susa. Si tratta di un testo che ha da subito grande risonanza nel mondo canonistico, la cui interpretazione, però, oggi, non è unanimemente condivisa in dottrina⁴¹.

4.1.1. L'INTERPRETAZIONE IN SENSO "COSTITUZIONALE"

Secondo alcuni Autori⁴², l'eminente decretalista nonché cardinale vescovo di Ostia e perciò *prior et decanus* del Sacro Collegio, rifacendosi all'ecclesiologia della cd. Riforma gregoriana, soprattutto nella riflessione di Umberto da Silvacandida e Pier Damiani, è fermamente convinto che il collegio cardinalizio ed il Papa formino una sola unità (*unum et idem est*), l'*Ecclesia Romana*, e partecipino in tal modo alla *plenitudo potestatis*.

Portavoce di una visione *lato sensu* costituzionale del governo della Chiesa, egli parlerebbe di una vera e propria forma collegiale di esercizio della *plenitudo potestatis* da parte del concistoro. Il soggetto titolare di tale *potestas* sarebbe

⁴¹ Espone puntualmente la diatriba GRISON, R., «Il problema del cardinalato nell'Ostiense», in *Archivum historiae pontificiae* 30 (1992), pp. 125-157.

⁴² Cfr. TIERNY, B., «A Conciliar Theory of the 13th Century», in *The Catholic Historical review* 36 (1950-1951), pp. 415-440; ID., *Foundations of the Conciliar Theory*, op. cit.; ID., *Church, Law and Constitutional Thought in the Middle Ages*, London 1979; ID., «Hostiensis and Collegiality», in AAVV, *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law, Toronto, 21-25 August 1972*, Città del Vaticano 1976, pp. 401-409.

appunto l'*Ecclesia romana*, organicamente costituita sia dal vescovo di Roma che dai cardinali (prima solo gli *episcopi*, poi anche i *presbyteri* ed i *diaconi cardinales* nella misura in cui abbiamo visto prevalere le nuove funzioni di governo sull'antico ufficio liturgico che giustificava tali distinzioni)⁴³.

Di conseguenza già nel commento alla citata lettera del 1201 riconoscerebbe ai cardinali una partecipazione alla *communis sollicitudo* per l'intera Chiesa universale in stretta e diretta analogia con la funzione del papa e con una chiara distinzione dalla funzione dei vescovi, a proposito dei quali parla abitualmente di *sollicitudo* ma *in partem partialem*⁴⁴, cioè relativa ad una porzione della Chiesa universale.

Nell'«*Apparatus*»⁴⁵, poi, a proposito della *Per Venerabilem*, il canonista di Susa, secondo un metodo a lui abituale, prende le mosse dall'accezione tradizionale e più antica del testo commentato affermando che fratelli del vescovo di Roma sono tutti i vescovi in quanto «*vocati in partem sollicitudinis*»⁴⁶. L'unica caratteristica dei vescovi che richiama per qualificarne il rapporto col papa è, però, quella relativa alla loro funzione rispetto al governo della Chiesa: nulla dice invece della comune consacrazione episcopale o della discendenza degli apostoli.

Quindi, simmetricamente, qualifica il rapporto dei cardinali con il papa contrapponendo proprio la partecipazione *in partem sollicitudinis* dei vescovi al governo della Chiesa alla permanente assistenza che i cardinali prestano al romano pontefice, il cui governo risulterebbe allora dalla coniugazione della sua volontà col loro consiglio. Dunque, tutto ciò per l'eminente decretalista vorrebbe dire che i

⁴³ Cfr. ALBERIGO, G., «Piramide di potere o forma collegiale di governo», in AAVV, *Crisi del potere nella Chiesa e risveglio comunitario*, Verona 1969, p. 140.

⁴⁴ Sulla prevalenza di questa accezione nell'uso teologico tradizionale, si veda RIVIÈRE, J., «In partem sollicitudinis. Evolution d'une formule pontificale», in *Revue des sciences religieuses* 5 (1925) 210-231.

⁴⁵ IV 17, 13.

⁴⁶ Scrive infatti che «*fratres nostri*» significa: «*ergo omnes episcopi, infra de crimine fals. quam gravi [V 20 6], qui et vocati sunt in partem sollicitudinis, supra de usu pallium ad honorem [I 8 4]. Cardinales tamen continue ei assistunt, de quorum consilio procedit supra de postulat. praelat. bonae i [I 5 3] supra de electio. in Genesi in fi. [I 6 55] et cap. ecclesia. ii in fi. [I 6 57] et de ipsis hoc specialiter est intelligendum, sed de aliis generaliter*».

vescovi vengono chiamati fratelli del papa in un senso generico, mentre per i cardinali la stessa qualifica avrebbe un senso specifico, più proprio e pregnante⁴⁷. Infatti, «*inter cardinales quippe et papam tanta est unio, ut sibi ad invicem omnia communicare deceat*». Questa reciproca intimità istituzionale sarebbe sostanzialmente diversa dal rapporto di «*vocatio in partem sollicitudinis*» dei vescovi col papa: per coglierne la natura specifica richiama il rapporto tra il vescovo e il capitolo cattedrale, caratterizzato da una comunione maggiore (*maior communio*) di quello tra il vescovo stesso e le altre chiese della sua diocesi. Anzi, «*multo magis et multo excellentius maior est unio inter papam et collegium Romanae ecclesiae*» che non quella di qualsiasi altro patriarca col suo capitolo⁴⁸.

A questo punto l'Ostiense, riprendendo il confronto del rapporto papa-cardinali con quello patriarca-sinodo, fa dire ad Innocenzo III più di quanto probabilmente il pontefice abbia mai pensato e cioè che «*Patriarcha sine consilio fratrum non debet ardua expedire*», per aggiungere subito che «*multo fortius ergo decet papam consilia fratrum suorum requirere: nam et firmitus est iudicium, quod a pluribus quaeritur*». L'analogia col rapporto vescovo-capitolo è così nettamente superata dal canonista che mostra di cogliere in tutto il suo spessore la singolarità del rapporto tra il papa ed i cardinali, ossia un grado di comunione reciproca persino maggiore di quello che esiste tra i patriarchi ed il loro sinodo. Tutto questo sosterebbe, per l'Ostiense, la decretale quando afferma che i cardinali «*in executione sacerdotalis officii coadiutores existunt*».

Quindi, l'eminente porporato si sofferma sulle conseguenze di tale situazione istituzionale e, ricollegandosi al significato abitualmente attribuito dagli

⁴⁷ Un altro passo del medesimo commento alle Decretali giova a comprendere il significato di specialiter nel linguaggio canonistico. Infatti l'Ostiense nelle prime righe della sua opera usa proprio tale avverbio per qualificare il modo più pregnante del papa di essere vescovo rispetto a tutti gli altri: «*Omnes sunt episcopi, licet vocentur archiepiscopi, primates vel patriarchae et omnes sunt loco Apostolorum XXI di. in novo et infra de sacra unctione ca. unico § quia vero ver. per frontis. Unde et episcopus Christi vicarius dicitur XXXIII q. V c. nzulier ii, sed papa specialiter per excellentiam dicitur episcopus, quia supra omnes est, ut IX q. III cuncta et c. per principalem et praecipuus ac principalis est vicarius Jesu Christi*» (p. 3 v a).

⁴⁸ LECLER, J., *Pars corporis papae... Le sacré collègue dans l'ecclésiologie médiévale ...*, cit. p. 190.

scrittori ecclesiastici a *cardinalis* negli ultimi secoli⁴⁹, afferma che «*dicti sunt cardinales a cardine, quasi cum papa mundum regentes*». Proprio in base a questa comunione nel governo, il testo della *Per Venerabilem* riterrebbe che «*non iudicabis in singulari, sed iudicabit in plurali, ut non solum papa, sed et cardinales includerentur etiam in expressione plenitudinis potestatis*». Questo è il corollario più impegnativo – e, forse, “creativo” – che il cardinale di Susa trae dalla decretale innocenziana: egli, infatti, sarebbe sinceramente convinto dell'identificazione dei «*fratres papae*» del testo con i cardinali⁵⁰.

Se, però, il senso autentico della riflessione dell'Ostiense sul problema del cardinalato pare consistere proprio nel radicalizzare l'idea di collegialità, collegandola con quella di governo corporativo (idea precedentemente sviluppata

⁴⁹ Cfr. ad esempio, in questo senso, il testo di DEUSDEDIT; ALBERIGO, G., *Le origini della dottrina sullo ius divinum del cardinalato (1053-1087)*..., cit., p. 56.

⁵⁰ Questa identificazione, del resto, non doveva presentare particolare difficoltà né suscitare opposizioni se è divenuta poi abituale, sino al punto da costituire un argomento ricorrente in coloro che trattano l'argomento del cd. *ius divinum* del cardinalato e che sono tutti concordi nel rifarsi alla *Per Venerabilem* come ad uno dei testi più autorevoli nei quali l'istituzione del cardinalato è fatta risalire all'Antico Testamento. Si pensi, ad esempio, a quanto scrive Pierre d'Ailly nella seconda parte del *De ecclesiae, concilii generalis, Romani pontificia et cardinalium auctoritate* o Eugenio IV nella bolla *Non mediocri dolore* («*Quippe etsi huius dignitatis nomen quod modo in usu est, ab initio primitivae Ecclesiae non ita expressum fuit, officium tamen ipsum a B. Petro, eiusque successoribus institutum evidenter invenies. Imo, ut inquit Innocentius III ex veteri testamento iussu Dei traxit originem, asserit enim id quod Deut. 17. dicitur, ut pro difficultate, et ambiguitate iudicii accedatur ad sacerdotes levitici generis, et iudicem, qui fuerit illo tempore, et obediatur ipsorum iudicio, qui praesunt loco, quem Dominus elegerit, de summo Pontifice intelligendum esse, et fratribus eius, id est S.R.E. Cardinalibus, qui ei iure Levitico in executione sacerdotalis officii coadiutores existunt. Itaque et ab exordio Ecclesiae, sicut et hodie, summis Pontificibus in regenda gubernandaque universali Ecclesia assistebant*», *Bullarium Romanum*, I Luxemburgi 1727, p. 332) o anche il Torquemada, che, nella *Summa de ecclesia*, respinge una delle obiezioni avanzate contro l'origine divina del cardinalato, secondo la quale tutti i ministeri ecclesiastici furono istituiti in figura nell'Antico Testamento e pienamente realizzati nel Nuovo, affermando che «*figura status dominorum cardinalium praecessit in antiquo testamento tam in senioribus illis quos Moyses dux. populi Dei elegisse legitur secum in adiutorium regiminis populi Israel, de quibus Exo. 18 et in sacerdotibus levitici generis, de quibus habetur Deut. 17 ubi dicitur: « Si difficile... et ad iudicem etc.*», quem textum Innocentius 3 in concilio generali praesidens ad propositum sic exponit, sicut habetur extra, qui filii sint legitimi in ca. *Per Venerabilem*, ita dicens: « Sane... coadiutores existunt», haec ibi. *Ex quibus evidenter apparet statum et dignitatem dominorum cardinalium in antiquo testamento fuisse evidenter representatum*», *Summa de ecclesia*, Venetiis 1561, pp. 94 v-95 r. Sull'argomento cfr. GARCIA MIRALLES, M., «El Cardenalato de institución divina y el episcopado en el problema de la sucesión apostólica según Juan de Torquemada», in *XVI Semana Espariola de Teología*, Madrid 1957, pp. 249-274.

dallo stesso Autore a proposito del rapporto tra prelado e capitolo), si noti che i cardinali non sono visti come successori degli apostoli, ma come eredi di Pietro⁵¹.

4.2. L'INTERPRETAZIONE "FILOLOGICA"

Altra dottrina⁵² ritiene errato parlare di una visione costituzionale ed oligarchica del governo ecclesiastico nell'Ostiense, canonista invece rivolto ad accentuare la dimensione monarchica del potere nella comunità cristiana. La stessa importanza riservata nelle sue opere alla nozione di *plenitudo potestatis* del pontefice dimostrerebbe l'intenzione di esaltare il centralismo giuridico del papa. Ed il suo fine altro non sarebbe che quello di descrivere il modo effettivo in cui si svolgeva il processo decisionale all'interno della *Ecclesia Romana*.

Da questo punto di vista le tensioni presenti all'interno del suo pensiero circa questo problema sarebbero il risultato della situazione tutt'affatto cristallizzata ed in continuo divenire in cui si trovava la realtà osservata. Nella seconda metà del XIII secolo, infatti, il Sacro Collegio attraversava una fase delicata di trasformazione e di crescita che doveva portarlo ad assumere un ruolo sempre più importante come organo consultorio del papato: i cardinali, allora, anche per l'Ostiense, avrebbero sì avuto l'importante funzione di consiglieri del

⁵¹ Cfr. GRISON, R., *Il problema del cardinalato nell'Ostiense*, op. cit., pp. 126-127: l'Autore, a fronte del vivace dibattito sviluppatosi tra Brian Tierney e John Watt sul problema dei rapporti tra cardinali e papa nel pensiero di Enrico da Susa, nonché delle scoperte effettuate posteriormente a tale dibattito da Kenneth Pennington («An earlier Recension of Hostiensis's "Lectura" on the Decretales», in *Bulletin of Medieval Canon Law* 17 [1987], pp. 77-90) ritiene che l'intenzione dell'Ostiense sia stata veramente quella di dare forza ad una interpretazione costituzionale del governo della Chiesa. Certo, mai questi afferma in modo diretto la tesi che il pontefice necessita del consenso dei cardinali nell'esercizio della sua attività giudiziaria ed amministrativa, secondo quella linea di pensiero che verrà polemica espressa, ad esempio, dal cardinale Colonna nella sua polemica con Bonifacio VIII (cfr. WATT, J. A., *Hostiensis on "Per Venerabilem": The Role of the College of Cardinals*, op. cit., p. 108). Tuttavia sembra potersi affermare contro ogni ragionevole dubbio che l'Ostiense abbia veramente voluto interpretare in chiave corporativa la papale *plenitudo potestatis*.

⁵² Vedasi, in particolare, gli accurate studi di WATT, J. A., «The Use of the Term "Plenitudo Potestatis" by Hostiensis», in AAVV, *Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law, Boston College 12-16 August 1963*, Città del Vaticano 1965, pp. 161-187; Id., «The Constitutional Law of the College of Cardinals: Hostiensis to Joannes Andreae», in *Mediaeval Studies* 23 (1971), pp. 127-157; Id., «Hostiensis on "Per Venerabilem": The Role of the College of Cardinals», in AAVV, *Authority and Power: Studies on Medieval Law and Government Presented to Walter Ullmann*, Cambridge 1980, pp. 99-113.

papa ma comunque non fino al ruolo di co-governanti. Nulla, infatti, dimostrerebbe che il pontefice sia obbligato a governare la Chiesa assieme a loro.

Questa interpretazione trae la sua forza da una attenta lettura filologica dei principali testi dedicati dall'Ostiense a tale tematica, dalla quale desume che lo stesso, quando vuole definire la natura dell'obbligazione che intercorre tra il papa ed i cardinali, sostituisce il verbo “*debet*” con quello meno impegnativo “*decet*”, così come non parla mai di “*consenso*” nelle sue analisi sul rapporto tra il papa ed i cardinali, ma, piuttosto, di “*consiglio*”.

CONCLUSIONI

L'evoluzione del collegio cardinalizio tra l'XI ed il XIII secolo è parte fondamentale di un progetto ben più ampio di riforma della Chiesa. Portato avanti instancabilmente da ardenti campioni della fede cristiana, tale progetto riguarda l'affermazione del primato pontificio e della *plenitudo potestatis* del Vescovo di Roma nonché la stessa libertà della Chiesa.

Nelle intenzioni dei riformatori dell'XI secolo, ed in particolare di Ildebrando di Soana, i passaggi di questa riforma sono ben chiari. Il primo è quello della riforma elettorale.

Sottraendo l'elezione del papa al potere laicale, si ha, infatti, il primo importante riconoscimento della *libertas Ecclesiae*. Allo stesso tempo, si attribuiscono una posizione, un ruolo ed un potere importante all'organo elettivo e, conseguentemente, se ne favorisce la partecipazione, accanto all'eletto, al potere supremo nella Chiesa.

Quasi due secoli dopo, Innocenzo III, il cui pontificato è da molti ritenuto il periodo più splendido del papato medievale, consacra definitivamente tale partecipazione. Con lui, i cardinali collaborano al governo della Chiesa universale sia collegialmente, riunendosi regolarmente, tre volte a settimana, nel concistoro,

sia singolarmente, ricevendo incarichi relativi ad ogni aspetto delle funzioni ecclesiastiche.

Le basi del moderno assetto del governo della Chiesa universale sono poste.